



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 23 febbraio 2026

INSINDACABILI LE OPINIONI ESPRESSE DAL SENATORE RENZI NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA NEL 2022

Con la [sentenza numero 19](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese nel 2022 dal senatore Matteo Renzi nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Potenza per il reato di diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Senato della Repubblica, su richiesta del senatore Renzi, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni da questi espresse, ritenendo che le stesse trovassero copertura in quanto affermato dal medesimo senatore Renzi il 20 maggio 2020 nel corso della discussione parlamentare sulle mozioni di sfiducia individuale proposte nei confronti dell'allora Ministro della giustizia.

Il Tribunale di Potenza ha contestato questa decisione, ritenendo che tra le dichiarazioni fatte dal senatore Renzi in sede parlamentare e le affermazioni fatte nel corso di una trasmissione televisiva in epoca successiva non fosse ravvisabile quella corrispondenza di contenuto che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, consente di ritenere le opinioni espresse al di fuori del Parlamento insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato non fondato il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza in quanto tutte le dichiarazioni

controverse, concernenti la nomina di un magistrato a capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la gestione delle carceri nel periodo della pandemia e la conduzione di una inchiesta da parte del medesimo magistrato, considerate nel loro complesso, devono ritenersi riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro; funzione che appartiene al Parlamento e a ogni suo componente.

La Corte ha altresì ritenuto le medesime dichiarazioni espressive della funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica per le scelte compiute, anch'essa propria del mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, che della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni costituisce il fondamento primo e il limite.

Roma, 23 febbraio 2026

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438